



Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente), riunitosi in Roma il 28 giugno 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati De Clò Gianluca (licenza di concorrente/conducente n. 373185), Giannone Giacomo (licenza di conducente n. 75738), Miuccio Francesco (licenza di concorrente/conducente n. 373525), Santisi Angelo (licenza di concorrente/conducente n. 373601), Sturiale Letterio (licenza di concorrente/conducente n. 375233) e Villari Attilio (licenza di concorrente/conducente n. 240068).

Fatto

Con atto del 12 maggio 2016 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo i licenziati sigg. Gianluca De Clò, Giacomo Giannone, Francesco Miuccio, Angelo Santisi, Letterio Sturiale ed Attilio Villari per violazione degli artt. 8, 8.1, 48 e 83 R.N.S., per avere partecipato alla manifestazione sportiva "I° Loopshow Valli Ioniche 2016" svoltasi in Santa Teresa di Riva (ME) il 30 ed il 31 gennaio 2016, non iscritta nel calendario sportivo nazionale.

Citati per l'udienza del 28 giugno 2016, i deferiti, non comparsi, hanno fatto pervenire note difensive, protestando la loro buona fede: la manifestazione non prevedeva classifiche finali, i tempi realizzati dai partecipanti erano stati resi pubblici solamente a fine manifestazione senza formazione di graduatorie, tutti i partecipanti avevano ricevuto un premio; la manifestazione era stata presentata ed era apparsa loro come non competitiva.

Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati con applicazione delle sanzioni della sospensione delle licenze per giorni 30 e dell'ammenda in €. 800,00 ciascuno.

Al riguardo il Collegio osserva che la manifestazione svoltasi in Santa Teresa di Riva con la denominazione di "I° Loopshow delle Valli Ioniche 2016" il 30 ed il 31 gennaio 2016 non può essere qualificata come ludico/amatoriale: si è trattato di una sorta di rally cittadino, con rilevazione dei tempi e con tutti i problemi e le esigenze di sicurezza propri di una gara su strada con prove di abilità; né rileva che non fosse prevista (e sia di fatto mancata) una formale classifica finale, una volta che, con il rilevamento e la pubblicazione dei tempi da ciascuno realizzati, la posizione finale di ciascun partecipante rispetto agli altri era destinata ad essere resa pubblica, così assolvendo le stesse funzioni di una classifica.

Gli incolpati non negano la loro partecipazione; ed allegano a propria giustificazione una loro buona fede in ordine alla regolarità della manifestazione e della loro partecipazione, né vi è motivo per dubitare che effettivamente abbiano ritenuto che la loro partecipazione non fosse in contrasto con i loro doveri di licenziati ACI Sport, avuto riguardo al modo in cui la manifestazione stessa è stata presentata e proposta dalla organizzatrice ASD Palatinus Motorsport (non licenziata ACI Sport).

Escluso il dolo, sussiste tuttavia l'illecito contestato a titolo di colpa: la buona fede non ha, infatti, effetto scriminante, se determinata da colpa; e nella specie non vi è dubbio che con la ordinaria diligenza gli intimati avrebbero ben potuto e dovuto rilevare, in ragione della natura della manifestazione, il suo carattere non meramente ludico e, nel dubbio, verificare se essa fosse iscritta al calendario sportivo nazionale.

Va, pertanto, affermata la responsabilità disciplinare degli incolpati per la violazione dell'artt. 83 R.N.S. Per quanto riguarda la sanzione il Collegio, avuto riguardo alla data del fatto, ritiene di dover applicare la sanzione della sola ammonizione con diffida.



Automobile Club d'Italia
SPORT

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara i licenziati De Clò Gianluca (licenza n. 373185), Giannone Giacomo (licenza n. 75738), Miuccio Francesco (licenza n. 373525), Santisi Angelo (licenza n. 373601), Sturiale Letterio (licenza n. 375233) e Villari Attilio (licenza n. 240068) responsabili delle violazioni loro ascritte e li condanna alla sanzione della ammonizione con diffida.

Così deciso in Roma il 28 giugno 2016.

il Presidente (estensore)
(Franco Morozzo della Rocca)